La valutazione equitativa del danno

Descrizione

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13518 del 20 maggio 2025, in tema di illegittimo diniego della portabilitÃ del numero dellâ??utenza telefonica, ha rilevato che: â??*vanno tenute invero in considerazione* ***tutte le ripercussioni -patrimoniali e non patrimoniali â?? negative subite dallâ??utente*** *creditore in conseguenza dellâ??inutilizzabilitÃ nella specie della specifica utenza telefonica de qua, dovendosi al riguardo invero prescindere dallâ??eventuale sussistenza di mezzi alternativi estranei al rapporto contrattuale in argomento, come tali pertanto del tutto irrilevanti*.

Quanto al ***danno patrimoniale****, che puÃ² essere provato nellâ??an anche per presunzioni (v., da ultimo, Cass., 13/11/2024, n. 29252; Cass., 12/7/2023, n. 19922), anche relativamente alla sussistenza di prova del nesso causale tra condotta e perdita (cfr., da ultimo, Cass., 5/9/2023, n. 25910), questa Corte ha giÃ avuto modo di affermare che il relativo ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225,1225,1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio la medesima consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. giÃ Cass., 18/7/1989, n. 3352); esso deve essere pertanto determinato in relazione allâ??effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (non essendo previsto lâ??arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto allâ??altro: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 8/2/2012, n. 1781), venendo dunque in rilievo il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814). Atteso che di alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale (es., il danno patrimoniale futuro e il danno da perdita di chance) la valutazione non puÃ² invero essere che* ***equitativa*** *(v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211. E, da ultimo, Cass., 5/9/2023, n. 25910; Cass., 12/7/2023, n. 19922), ad essa il giudice del merito deve fare ricorso -anche dâ??ufficio in assenza di domanda di parte-, e pure in grado di appello, in ipotesi di estrema o particolare difficoltÃ di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831), ferma restando la necessitÃ di riferirsi allâ??integralitÃ dei pregiudizi accertati (v. Cass., 6/12/2018, n. 31546)*.

Per altro verso, si Ã¨ da questa Corte precisato che allorquando lâ??inadempimento dellâ??obbligazione determini anche un ***danno non patrimoniale****, la domanda di relativo ristoro puÃ² essere versata nellâ??azione di responsabilitÃ contrattuale, senza ricorrere allâ??espediente del cumulo di azioni, in quanto gli interessi di natura non patrimoniale ben possono assumere rilevanza nellâ??ambito delle obbligazioni contrattuali, atteso che ai sensi dellâ??art. 1174 c.c. la prestazione oggetto dellâ??obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973). In caso di danno non patrimoniale, debbono essere risarcite le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano nella â??****doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dellâ??essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza****â?•* *(Cass. 17/1/2018, n. 901), la cui prova, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, â??ben puÃ² essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordantiâ?• (Sez. U, Ordinanza n. 5992 del 6/3/2025). Diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non puÃ² infatti mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene la relativa* ***valutazione necessariamente equitativa*** *(v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E giÃ Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresÃ¬ Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). Valutazione equitativa che Ã¨ diretta a determinare â??la* ***compensazione economica socialmente adeguataâ?• del pregiudizio, quella che â??lâ??ambiente sociale accetta come compensazione equaâ?•*** *(in ordine al significato che nel caso assume lâ??equitÃ v. Cass., 7/6/2011, n. 12408)*.

Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E giÃ Cass., 19/6/1962, n. 1536), nonchÃ© alla circostanza dellâ??impossibilitÃ o estrema difficoltÃ (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E giÃ Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non giÃ allâ??individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dellâ??onere probatorio imposto allâ??art. 2697 c.c.: v. Cass., 4/11/2014, n 23425; Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820), la ***valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravitÃ della lesione****. In tema di liquidazione del danno lâ??equitÃ si Ã¨ da questa Corte intesa nel significato di* ***adeguatezza e di proporzione,*** *assolvendo alla fondamentale funzione di â??****garantire lâ??intima coerenza dellâ??ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo disegualeâ?•, con eliminazione delle â??disparitÃ di trattamentoâ?• e delle â??ingiustizieâ?•*** *(cfr. in tali termini Cass., 7/6/2011, n. 12408). I criteri da adottarsi al riguardo (tra cui debbono considerarsi utilizzabili anche quelli dettati in tema di indennizzi dal Regolamento AGCOM n. 73/11/CONS), la cui scelta ed adozione Ã¨ rimessa alla prudente discrezionalitÃ del giudice, devono essere idonei a consentire di addivenire ad una liquidazione che sia equa e congrua. Per essere equa,* ***la quantificazione del danno deve essere adeguata e proporzionata*** *(v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitone (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o lâ??inadempimento ad essi causalmente*

ascrivibile (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 23/1/2014, n. 1361). Atteso che il principio della integralitÃ del ristoro subito dal danneggiato/creditore non si pone invero in termini antitetici bensÃ¬ trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore Ã¨ tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o lâ??inadempimento a lui causalmente ascrivibile (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645), in caso di valutazione equitativa ***deve tenersi conto che per essere congrua, sia sul piano dellâ??effettivitÃ del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione â?? nel rispetto delle diversitÃ proprie dei singoli casi concreti â?? sul territorio nazionale, la quantificazione del ristoro deve tendere, in considerazione della particolaritÃ del caso concreto e della reale entitÃ del danno, alla maggiore approssimazione possibile allâ??integrale risarcimento*** *(cfr., con riferimento al danno non patrimoniale, Cass., 23/1/2014, n. 1361). Nel liquidare lâ??ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice deve allora garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dellâ??integralitÃ del ristoro nei suesposti termini, sia sotto il profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui le categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale rispettivamente si scandiscono nel singolo caso concreto (v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211), sia avuto riguardo alla congruitÃ della relativa quantificazione. Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, non puÃ² essere infatti liquidato in termini nÃ© puramente simbolici o irrisori nÃ© comunque non correlati allâ??effettiva natura o entitÃ del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere determinato in ammontare equo e congruo (v., in particolare, Cass., 12/6/2015, n. 12211; Cass., 14/7/2015, n. 14645)*â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
23 Mag 2025